



Tivoli, 5 maggio 2020

Il Vescovo di Tivoli e di Palestrina

A tutti i Parroci,
sacerdoti e diaconi,
della DIOCESI DI TIVOLI E DI PALESTRINA
LORO SEDI

Prot.N.C/84/2020

Carissimi,

a seguito di esplicite richieste e del Decreto Prot.N. C/83/2020 emesso ieri 4 maggio 2020, con questa mia sono a

**PROROGARE
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI**

quanto stabilito nella mia Prot.N.C/72/2020 che, quale pro-memoria, allego in copia.

Inoltre, fino a nuove disposizioni, **stabilisco che siano sospese tutte le processioni e manifestazioni esteriori della pietà popolare** che potrebbero favorire assembramenti di fedeli e così nuocere alla salute delle persone.

Tanto si stabilisce per l'intero territorio diocesano di Tivoli e di Palestrina.

Con la benedizione del Signore



+ *Mauro Parmeggiani*
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli e di Palestrina

(con allegati)



Tivoli, 15 aprile 2020

A tutti i Parroci,
sacerdoti, diaconi,
consacrati e consacrate,
fedeli laici
della DIOCESI DI TIVOLI e di PALESTRINA
LORO SEDI

Il Vescovo di Tivoli e di Palestrina

Prot.N.C/72/2020

Carissimi/e,

sono a trasmettervi una lettera circolare che in data odierna il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, S.E.Mons. Stefano Russo, ha indirizzato a tutti gli Ordinari delle Diocesi d'Italia (allegato 1).

In essa si ribadisce che:

- 1) *"Non è prevista la chiusura delle chiese, fatta salva una diversa decisione da parte dell'Ordinario"*. Pertanto, a discrezione dei singoli Rettori di chiese, in deroga al mio Decreto Prot.N. C/57/2020 del 13 marzo 2020, dispongo che anche le chiese non parrocchiali nel territorio della Diocesi di Tivoli e di Palestrina, potranno rimanere aperte durante la giornata evitando però che in esse si radunino fedeli in un numero ed in un modo tale da permettere eventuali assembramenti.
- 2) Si precisa che **le Sante Messe, in tutte le chiese parrocchiali e non parrocchiali, continueranno ad essere celebrate a porte chiuse almeno fino al 3 maggio 2020** e che per dare un *"minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all'altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione"* della celebrazione stessa. Logicamente i sacerdoti che non avranno a disposizione questo numero minimo di "accoliti" (ossia un diacono, chi serve all'altare, un lettore, un cantore, un organista e gli eventuali due operatori per la trasmissione della Santa Messa) potranno celebrare anche da soli. Non si ammettano altri fedeli se non destinati a tali specifici servizi da svolgere attenendosi alle norme igienico sanitarie date dall'autorità dello Stato. Nella mia qualità di Ordinario diocesano, così come già sottolineato nel mio Decreto Prot.N.C/71/2020 del 26 marzo 2020, **dispongo che serva all'altare non più di una persona maggiorenne.**
- 3) Si ricorda poi quanto specificato nella Nota del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2020 ossia che coloro che potranno accedere in chiesa per il servizio liturgico, sebbene esso non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione, ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, sia da ritenersi ascrivibile a **"comprovate esigenze lavorative"**: la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge (cfr Nota del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2020 – allegato 2).

Continuiamo a rimanere uniti nella preghiera a Colui che è Risorto per noi.
Con la benedizione del Signore

(Con 2 allegati)



+ *Mauro Parmeggiani*
+ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli e di Palestrina

Conferenza Episcopale Italiana

Eminenza, Eccellenza Reverendissima,

a seguito delle comprensibili richieste che ci giungono dalle Diocesi, come Segreteria Generale, alla luce del confronto quotidiano con la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno, siamo in grado di comunicare quanto segue.

Nei giorni della Settimana Santa, già prima dell'emanazione del *Decreto* del 10 aprile, siamo tornati a rappresentare alle Istituzioni governative le attese e le esigenze della comunità ecclesiale. Il *Decreto*, di fatto, ha prorogato fino al 3 maggio le limitazioni già in vigore, che interessano anche l'esercizio pubblico delle attività di culto.

Non è prevista la chiusura delle chiese, fatta salva una diversa decisione da parte dell'Ordinario.

Sino alla scadenza della proroga, riteniamo di poter continuare nella linea degli *Orientamenti* che abbiamo condiviso lo scorso 25 marzo, dove si propone che per un "minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all'altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed, eventualmente, due operatori per la trasmissione".

Questa nostra linea, precedentemente concordata con la Segreteria di Stato, è stata assunta dalla Nota del Ministero dell'Interno del 27 marzo, che ribadisce: "Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l'ufficiatura del rito non rientrano nel divieto normativo".

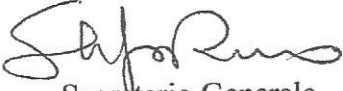
Quanto alla possibilità per il fedele di recarsi in chiesa per un momento di preghiera personale, rimandiamo alla risposta pubblicata nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (15 aprile), che per comodità trascriviamo:

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?

L'accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere *altresì* raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la prevista autodichiarazione. Resta ferma tuttavia la sospensione di tutte le cerimonie, anche religiose.

Nel frattempo, e in vista della nuova fase che si aprirà dopo il 3 maggio, stiamo lavorando a contatto con le Istituzioni governative, per definire un percorso meno condizionato all'accesso e alle celebrazioni liturgiche per i fedeli.

In spirito fraterno,


Segretario Generale

Roma, 15 aprile 2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Roma, data del protocollo

MONS. IVAN MAFFEIS
SOTTOSEGRETARIO DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA

OGGETTO: Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determinate dall'esercizio del diritto alla libertà di culto.

Con riferimento ai quesiti indicati in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti.

Le misure disposte per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 comportano la limitazione di diversi diritti costituzionali, primo fra tutti la libertà di movimento, e vanno a determinare importanti ricadute in una molteplicità di settori, dalla mobilità, al lavoro, alle attività produttive, interessando anche l'esercizio delle attività di culto.

Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che, salvo eventuale autonoma diversa decisione dell'autorità ecclesiastica, non è prevista la chiusura delle chiese.

È evidente quindi che l'apertura delle chiese non può precludere alla preghiera dei fedeli, purché evidentemente con modalità tali da assicurare adeguate forme di prevenzione da eventuali contagi: l'accesso, conformemente alla normativa vigente, deve essere consentito solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loro ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone.

Al riguardo, sulla base del parere appositamente richiesto al Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, è necessario che l'accesso alla chiesa avvenga solo in occasione di spostamenti determinati da "comprovate esigenze lavorative", ovvero per "situazioni di necessità" e che la chiesa sia situata lungo il percorso, di modo che, in caso di controllo da parte delle Forze di polizia, possa esibirsi la prescritta autocertificazione o rendere dichiarazione in ordine alla sussistenza di tali specifici motivi.

Quanto alle celebrazioni liturgiche, le norme stesse – alla luce della esclusiva ratio di tutela della salute pubblica per cui sono emanate – sono da intendersi nel senso che le celebrazioni medesime non sono in sé vietate, ma possono continuare a svolgersi senza la partecipazione del popolo, proprio per evitare raggruppamenti che potrebbero diventare potenziali occasioni di contagio.

Le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli accoliti necessari per l'ufficiatura del rito non rientrano nel divieto normativo, in quanto si tratta di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

attività che coinvolgono un numero ristretto di persone e, attraverso il rispetto delle opportune distanze e cautele, non rappresentano assembramenti o fattispecie di potenziale contagio che possano giustificare un intervento normativo di natura limitativa.

Le considerazioni fin qui esposte inducono a ritenere che il numero dei partecipanti ai riti della Settimana Santa ed alle celebrazioni similari non potrà che essere limitato ai celebranti, al diacono, al lettore, all'organista, al cantore ed agli operatori per la trasmissione.

Anche in questa fattispecie evidentemente i ministri celebranti ed i partecipanti che intervengono in forma privata, in linea con il parere del Dipartimento della pubblica sicurezza, avranno un giustificato motivo per recarsi dalla propria abitazione alla sede ove si svolge la celebrazione medesima e, ove coinvolti in controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, attraverso l'esibizione dell'autocertificazione o con dichiarazione rilasciata in questo senso agli organi accertatori, non incorreranno nella contestazione e nelle relative sanzioni correlate al mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione, ai fini delle causali da indicare nella autocertificazione, esso è da ritenersi ascrivibile a "comprovate esigenze lavorative": la stessa autocertificazione dovrà inoltre contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la medesima celebrazione si svolge.

Analoghe considerazioni possono essere estese ai matrimoni che non sono vietati in sé, in quanto la norma inibisce le cerimonie pubbliche, civili e religiose, al fine di evitare assembramenti che siano occasione di contagio virale.

Ove dunque il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni – e siano rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti – esso non è da ritenersi tra le fattispecie inibite dall'emanazione delle norme in materia di contenimento dell'attuale diffusione epidemica di Covid-19.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Michele di Bari)

IL DIRETTORE CENTRALE ESTENSORE:

Giuseppe Mone Furo